

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Ordinanza Europea Di Sequestro Conservativo](#) > Sweden

Ordinanza europea di sequestro conservativo

Svezia



Svezia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

La domanda di sequestro conservativo di conti bancari deve essere presentata dinanzi al tribunale di primo grado.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Autorità incaricata di ottenere l'informazione:

Kronofogdemyndigheten (autorità per l'esecuzione forzata)

BP 1050

SE-171 72 Sundbyberg

Telefono: +46 771-73 73 00

Telefono dall'estero: +46 8 564 851 50

Fax: +46 8 29 2614

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) - Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Le banche sono tenute a rendere noto, su richiesta dell'autorità di informazione, se il debitore ha un conto presso di loro (ossia il metodo stabilito dall'articolo 14, paragrafo 5, lettera a)), come risulta dall'articolo 4 della [lagen \(2016:757\) om kvarstad på bankmedel inom EU](#) (legge (2016:757) sul sequestro conservativo dei conti bancari all'interno dell'UE).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

I ricorsi contro le sentenze dei tribunali di primo grado sono di competenza delle corti di appello. I ricorsi contro le sentenze delle corti d'appello sono proposti dinanzi alla *Högsta domstolen* (Corte Suprema). I ricorsi devono essere tuttavia depositati presso l'organo giurisdizionale di cui si impugna la decisione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) - Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità competente è l'autorità svedese per l'esecuzione forzata.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità competente per l'esecuzione è l'autorità svedese per l'esecuzione forzata.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

I beni mobili possono essere sequestrati se risulta che essi appartengono al debitore (titolo 4, articolo 17 dell'[utsökningsbalken \(1981:774\)](#) (codice (1981:774) dell'esecuzione forzata; cfr. titolo 16, articolo 13). Lo stesso dicasi dei conti bancari congiunti o dei conti del mandatario. Per quanto riguarda i conti bancari cointestati a due persone, si suppone che ciascuno possieda la metà delle somme ivi depositate, salvo prova contraria. La questione se le somme appartengano o meno al debitore è esaminata caso per caso secondo il contesto del caso di specie.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Il titolo 5 del [codice \(1981:774\) dell'esecuzione forzata](#) contiene le norme applicabili alle somme che possono essere esentate dal sequestro. Può trattarsi, ad esempio, di somme in denaro, di depositi bancari, di altri crediti o di beni di prima necessità di cui il debitore ha bisogno per il proprio sostentamento fino a quando non percepisca redditi sufficienti a coprire il debito, ma per non più di un mese (fatti salvi motivi particolari). Le norme relative alle somme non sequestrabili sono applicate d'ufficio dall'autorità dell'esecuzione (il debitore non le può invocare).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Le banche non sono autorizzate a prelevare un compenso per garantire un sequestro o per adottare un'altra misura di diritto svedese equivalente, né sono autorizzate a richiedere un compenso per fornire informazioni all'autorità di informazione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) - La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Il [förordningen \(1992:1094\) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten](#) (regolamento (1992:1094) sui compensi dovuti all'autorità per l'esecuzione forzata) contiene le norme sulle spese di esecuzione. Per un procedimento di esecuzione sono dovute spese procedurali relativamente a un diritto di base, un diritto per la preparazione, un diritto per la vendita e un diritto speciale. Il diritto di base è pari a 600 SEK che è la sola somma dovuta per un procedimento di esecuzione di una decisione di sequestro notificata ai sensi del regolamento UE sui sequestri.

Nei procedimenti di ricerca di informazioni l'autorità di informazione (l'autorità per l'esecuzione forzata) può applicare un diritto di 300 SEK.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai

provvedimenti nazionali equivalenti

Le decisioni svedesi in materia di sequestro non sono soggette a ordine gerarchico.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

L'autorità giudiziaria competente a giudicare il ricorso ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, è l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di sequestro (articolo 9, comma 1 della [legge \(2016:757\) sul sequestro conservativo dei conti bancari all'interno dell'UE](#)).

L'autorità per l'esecuzione forzata è competente a giudicare i ricorsi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 (articolo 10 della [legge \(2016:757\) sul sequestro conservativo dei conti bancari all'interno dell'UE](#)).

L'organo giurisdizionale competente a giudicare i ricorsi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, è il tribunale di primo grado a cui, conformemente al titolo 18, articolo 1, del [codice dell'esecuzione forzata](#), si propone ricorso avverso la decisione dell'autorità per l'esecuzione forzata (pronunciata a norma dell'articolo 10, comma 2, della [legge \(2016:757\) sul sequestro conservativo dei conti bancari all'interno dell'UE](#). Il titolo 18, articolo 1, del [codice dell'esecuzione forzata](#) rimanda al titolo 17, articolo 1, dell'[utsökningsförrordningen \(1981:981\) \(regolamento \(1981:981\) sull'esecuzione forzata\)](#). Quest'ultima norma stabilisce che il tribunale di primo grado è quello riportato di seguito. Per "convenuto" si intende il debitore.

Se il debitore non è domiciliato in Svezia, è competente per il ricorso a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, il tribunale di primo grado di Nacka.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

La decisione di un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 33 e dell'articolo 35, paragrafo 1, o dell'articolo 35, paragrafo 3, può essere oggetto di ricorso dinanzi alla corte d'appello o alla Corte Suprema. I ricorsi devono essere tuttavia depositati presso l'organo giurisdizionale di cui si impugna la decisione. Il termine di impugnazione è di tre settimane a decorrere dalla pronuncia della decisione. I titoli 49 e 52 del [rättegångsbalken](#) (codice di procedura) contengono disposizioni sui mezzi di impugnazione.

Le decisioni dell'autorità per l'esecuzione forzata a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 35, paragrafo 3, o dell'articolo 35, paragrafo 4, possono essere oggetto di impugnazione dinanzi ai tribunali di primo grado. Per "convenuto" si intende il debitore.

Se il debitore non è domiciliato in Svezia, è competente per l'impugnazione delle decisioni dell'autorità per l'esecuzione forzata il tribunale di primo grado di Nacka. I ricorsi devono tuttavia essere depositati presso l'autorità per l'esecuzione forzata. Il termine di impugnazione è di tre settimane a decorrere dalla notifica della decisione all'attore. Il titolo 18 del [codice \(1981:774\) dell'esecuzione forzata](#) e il titolo 17 del [regolamento \(1981:981\) sull'esecuzione forzata](#) contengono le regole per l'impugnazione delle decisioni dell'autorità per l'esecuzione forzata.

Le sentenze dei tribunali di primo grado ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, possono essere impugunate dinanzi alla corte d'appello. Le sentenze della corte d'appello possono essere a loro volta impugunate dinanzi alla Corte Suprema. Entrambi i ricorsi devono essere tuttavia depositati presso l'organo giurisdizionale di cui si impugna la decisione. Il termine per l'impugnazione è di tre settimane a decorrere dalla pronuncia della decisione, se questa decide il caso, a condizione che essa sia pronunciata in udienza o che la data della pronuncia sia stata annunciata in udienza. In difetto, il termine di impugnazione è di tre settimane a decorrere dalla data di notifica della decisione all'attore. Gli articoli da 38 a 41 della [lagen \(1996:242\) om domstolsärenden](#) (legge (1996:242) sulle procedure giudiziarie) contengono le disposizioni per detti mezzi di impugnazione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Il [förordning \(1987:452\) om avgifter vid de allmänna domstolarna](#) (regolamento (1987:452) sulle spese delle giurisdizioni ordinarie) contiene le disposizioni sulle spese di giudizio. Le spese previste per una domanda di sequestro conservativo di un conto bancario ammontano a 2800 SEK.

Le spese sono dovute al momento del deposito della domanda presso l'organo giurisdizionale.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Inglese.

■ Ultimo aggiornamento: 20/09/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.